

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

A503 - SOCIETÀ INIZIATIVE EDITORIALI/SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA NELLA PROVINCIA DI TRENTO

Provvedimento n. 26412

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-*bis*;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Comunicazione dell'Autorità relativa all'applicazione dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90;

VISTA la segnalazione della società Euregio S.r.l. GmbH, pervenuta in data 29 novembre 2016 e integrata, da ultimo, in data 6 dicembre 2016;

VISTA la propria delibera del 21 dicembre 2016, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio ai sensi degli articoli 14 e 14-*bis*, della legge n. 287/90, nei confronti delle società S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali per accertare l'esistenza di violazione dell'articolo 3 legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che è stata data a S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali la possibilità di fornire il proprio punto di vista nei confronti degli addebiti formulati dall'Autorità attraverso la presentazione di memorie scritte e l'esercizio del diritto di essere sentita prima dell'adozione della presente decisione, conformemente agli artt. 14, comma 1, l. 287/90, 7 e 14, comma 5, del D.P.R. 217/98;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali (di seguito anche "SIE") è la società editrice del quotidiano L'Adige, principale quotidiano per tiratura e diffusione nella Provincia Autonoma di Trento. Nell'anno 2015 SIE ha realizzato ricavi per 11.266.851 Euro.

2. Euregio S.r.l. GmbH (di seguito anche "Euregio"), parte del procedimento in qualità di soggetto segnalante, è una società attiva nel settore del monitoraggio dei media e che fornisce servizi di c.d. Media Intelligence. In particolare, la società realizza, attraverso un sistema denominato "Infojuice" da essa ideato, un servizio di rassegna stampa digitalizzato a mezzo del quale offre ai propri clienti la consultazione giornaliera delle notizie presenti su quotidiani, periodici, radiogiornali, telegiornali, web e social network selezionati dagli stessi clienti.

II. I FATTI RILEVANTI

3. In data 29 novembre 2016, la società Euregio S.r.l. GmbH ha denunciato una presunta condotta abusiva posta in essere dalla S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali, società che edita la testata locale L'Adige. Tale testata deterrebbe una posizione dominante nel mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento (di seguito anche "PAT").

4. Euregio annovera tra i propri clienti istituzioni e società pubbliche e private radicate e attive nella PAT. Per tali clienti sarebbe essenziale monitorare le notizie pubblicate sulla stampa locale. In particolare tutti i clienti (attuali e potenziali) di Euregio attivi nella PAT richiedono espressamente che il servizio offerto ricomprenda, nel *bouquet* delle testate da monitorare, tutte le testate locali e nello specifico il quotidiano L'Adige, che sarebbe il principale quotidiano locale per diffusione e tiratura.

5. Euregio ha riferito che sino al 31 dicembre 2016, la testata L'Adige era ricompresa nel c.d. Repertorio Promopress. Il Repertorio Promopress, realizzato dalla Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), gestisce per conto degli editori aderenti i diritti di riproduzione dei giornali quotidiani e periodici e offre agli operatori che realizzano in Italia i servizi di rassegna stampa quotidiana un sistema di licenze per l'uso di opere protette dal diritto d'autore in linea con la normativa vigente in materia di tutela della proprietà intellettuale.

6. Il segnalante opera nell'ambito del sistema di licenze stabilito da Promopress e ha sottoscritto la licenza c.d. ARS (Agenzie Rassegne Stampa). Tale licenza autorizza i fornitori del servizio di rassegna stampa quotidiana a realizzare e fornire rassegne stampa in favore dei propri clienti in relazione a tutte le testate aderenti al Repertorio Promopress. La suddetta licenza disciplina l'oggetto, i limiti quantitativi e qualitativi per l'esercizio del diritto di riproduzione nonché i corrispettivi per la riproduzione e la comunicazione. Sulla base della licenza ARS, Euregio ha regolarmente fornito, e fornisce attualmente, ai propri clienti il servizio di rassegna stampa quotidiana che ricomprendeva sino al 31 dicembre 2016 anche il quotidiano L'Adige in quanto aderente al Repertorio.

7. SIE ha deciso di ritirare la propria adesione al Repertorio Promopress a far data dal 1° gennaio 2017 così che i fornitori del servizio di rassegna stampa, al fine di avere accesso ai contenuti del quotidiano L'Adige, dovranno necessariamente negoziare la licenza dei relativi diritti individualmente con l'editore.

8. Nelle more, in data 20 settembre 2016, SIE ha inviato ai clienti di Euregio situati nella provincia di Trento una comunicazione a firma dell'Amministratore Delegato in cui si informava che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i diritti di rassegna stampa per la testata L'Adige non sarebbero più stati gestiti attraverso il Repertorio Promopress ma direttamente e in esclusiva dall'editore. La suddetta lettera precisava, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2017 nessun altro soggetto avrebbe potuto fornire nelle proprie rassegne stampa contenuti provenienti da L'Adige, pena l'attivazione della tutela prevista in caso di violazione dei diritti d'autore.

9. Successivamente all'invio della comunicazione di cui sopra, SIE contattava i clienti di Euregio recandosi con alcuni agenti commerciali presso le loro sedi per presentare il servizio di monitoraggio dei media e di rassegna stampa prodotto dalla stessa SIE, non precisando se il servizio sarebbe stato fornito direttamente ovvero attraverso un *partner* commerciale.

10. Il segnalante ha riferito che, a seguito della comunicazione e della visita commerciale di SIE, i propri clienti hanno iniziato a domandare spiegazioni in merito alla capacità di Euregio di proseguire nella fornitura del servizio di rassegna stampa dal 1° gennaio 2017 nel rispetto delle pattuizioni contrattuali in essere.

11. I clienti di Euregio, in particolare, ricordavano l'essenzialità del monitoraggio de L'Adige per un corretto adempimento del servizio commissionato e chiedevano di essere manlevati da eventuali contestazioni di SIE in merito al servizio di rassegna stampa reso dal segnalante. Taluni clienti, stando alle notizie fornite dal segnalante, minacciavano contestualmente di risolvere i contratti e/o di non rinnovare i contratti in scadenza laddove Euregio non fosse stato in grado di garantire la presenza della testata L'Adige nel *bouquet* della propria rassegna stampa per l'anno 2017.

12. Il segnalante, per effetto della comunicazione con la quale SIE ha anticipato al mercato di essere l'unico soggetto in grado di fornire dal 1° gennaio 2017 il servizio di rassegna stampa per la testata L'Adige, non è più in grado di partecipare alle gare pubbliche o private bandite o in procinto di espletamento per i servizi di rassegna stampa nella PAT per l'anno 2017 e seguenti. Laddove, infatti, il committente richiede che tra le testate da monitorare vi sia anche L'Adige, Euregio non è a oggi nella condizione di poter presentare una valida offerta.

13. Euregio ha dato atto di tutti i tentativi effettuati per riuscire a negoziare la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige dal 1° gennaio 2017 allegando il carteggio intercorso con SIE sino all'ultima lettera 23 novembre 2016, con la quale l'editore comunicava la propria indisponibilità a valutare qualsiasi proposta da parte di Euregio in ragione della decisione "*di gestire i diritti delle nostre testate per l'attività di rassegna mediante affidamento ad altro partner di fiducia*".

14. Successivamente alla ricezione della segnalazione, è stata svolta una attività preistruttoria con la finalità di acquisire ulteriori informazioni sulla soluzione adottata da SIE per la gestione dei diritti di rassegna stampa della testata L'Adige a far data dal 1° gennaio 2017.

15. In particolare, in data 2 dicembre 2016, è stata indirizzata a SIE una richiesta di informazioni nella quale si domandava quale fosse la politica che la società avrebbe adottato dal 1° gennaio 2017 per la gestione dei diritti di rassegna stampa della testata L'Adige; veniva, altresì, richiesto di riferire, nel caso in cui la gestione dei suddetti diritti non fosse stata diretta, se fossero stati sottoscritti accordi commerciali con operatori del settore e, in caso positivo, di fornire copia degli stessi.

16. SIE inviava le informazioni richieste in data 7 dicembre 2016 confermando il recesso dall'accordo con Promopress, in vigore sino al 31 dicembre 2016, e riferendo della stipula di un nuovo accordo con la società Volo.com S.r.l. (nel prosieguo anche "Volocom") della durata di *[omissis]*¹ con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

17. L'accordo tra SIE e Volocom è stato sottoscritto in data 29 luglio 2016 e disciplina la costituzione di una *partnership* tra le due società. Volocom si impegna a *[omissis]*. A norma delle pattuizioni contrattuali SIE si occuperà *[omissis]*. La remunerazione dei servizi che Volocom rende a SIE viene configurata in termini di *revenue sharing* prevedendo che *[omissis]*.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

18. L'accordo contiene, inoltre, due clausole di particolare interesse ai fini delle dinamiche concorrenziali in quanto relative a patti di esclusiva e di riserva del territorio. All'articolo 3.1 le Parti hanno concordato che [omissis].

19. Al successivo articolo 8 le Parti hanno, altresì, pattuito di [omissis].

IV. L'AVVIO DELL'ISTRUTTORIA E L'ATTIVITÀ SVOLTA

20. In data 21 dicembre 2016, l'Autorità, sulla base delle evidenze agli atti, ha deliberato l'avvio di un procedimento nei confronti di SIE per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 3 della L. 287/1990, ritenendo che la condotta contestata di rifiuto a contrarre (ovvero di pratica discriminatoria), posta in essere da un operatore dominante nel mercato a monte della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, sia suscettibile di configurare un abuso escludente in grado di condizionare significativamente la concorrenza nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella medesima provincia.

21. Nel medesimo provvedimento l'Autorità ha ritenuto *prima facie* sussistenti i presupposti per deliberare l'avvio di un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90 introdotto dalla legge n. 248/06 rinvenendo nel caso di specie: 1) la probabile sussistenza di un'infrazione (c.d. requisito del *fumus boni iuris*); 2) l'idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave e irreparabile alla concorrenza (c.d. requisito del *periculum in mora*).

22. Nel rispetto dei termini previsti dal provvedimento di avvio del procedimento per l'adozione di misure cautelari, SIE ed Euregio hanno presentato le proprie memorie difensive ed hanno fatto istanza di audizione dinanzi al Collegio. E' stata, altresì, autorizzata la presentazione di ulteriori memorie sino a cinque giorni prima dell'audizione dinanzi al Collegio al fine di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio tra le Parti.

23. SIE ha esercitato, più volte, il diritto di accesso al fascicolo. Anche Euregio ha avuto modo di esercitare il diritto di accesso.

24. In data 25 gennaio 2017, SIE ed Euregio sono state sentite in audizione davanti al Collegio e hanno avuto modo di replicare all'illustrazione delle risultanze procedurali formulata dagli uffici in vista dell'eventuale adozione di misure cautelari da parte dell'Autorità.

V. LE RISULTANZE PROCEDIMENTALI

L'ipotesi istruttoria

a) I mercati rilevanti

Il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento

25. I precedenti sia comunitari² che nazionali³ sono concordi nel ritenere che i quotidiani con diffusione nazionale devono essere considerati distinti rispetto a quelli con diffusione solo locale, in considerazione delle differenze nei contenuti editoriali. I quotidiani con contenuto informativo di carattere generale a diffusione nazionale presentano caratteristiche in buona misura differenti dai quotidiani a diffusione locale. I primi, infatti, hanno come principale obiettivo il

² Cfr. Decisione *Wegener/PCM/JV* (Procedimento n° M.3817) del 7 Luglio 2005.

³ Cfr. provvedimenti dell'Autorità n. 3354 del 26 ottobre 1995, caso A126 – *Ballarino/Grandi Quotidiani*, e n. 6232 del 21 luglio 1998, caso C3126 – *Gruppo Editoriale L'Espresso/N.C.E.-Newco Edit News*.

raggiungimento dei lettori situati sull'intero territorio nazionale, mentre i secondi appaiono maggiormente orientati ai lettori situati in zone più limitate del territorio nazionale, tendenzialmente coincidenti con la provincia o la regione.

26. Sotto il profilo della domanda sono stati pertanto individuati gruppi distinti di consumatori, che esprimono esigenze di lettura differenziate. In particolare, è stato osservato che i lettori prevalentemente interessati ai quotidiani a diffusione locale sono tendenzialmente diversi dai lettori di testate nazionali, poiché esprimono maggiore interesse per notizie che difficilmente vengono riportate nelle testate a diffusione nazionale. La non perfetta sostituibilità tra prodotti, in relazione alle preferenze dei consumatori, risulta individuare due mercati distinti, seppur contigui, corrispondenti, appunto, a quello dei quotidiani a diffusione nazionale e a quello dei quotidiani a diffusione locale.

27. Nel caso di specie la società segnalata edita un quotidiano avente una chiara connotazione locale; benché la sua diffusione coincida con la Regione Trentino Alto Adige l'esame dei dati disaggregati per provincia mostra che la testata L'Adige concentra le sue vendite nella PAT (95%)⁴. Tale circostanza si spiega principalmente alla luce delle barriere linguistiche esistenti tra la Provincia Autonoma di Trento (la cui popolazione è in maggioranza di lingua italiana) e la Provincia Autonoma di Bolzano (nella quale prevalgono nettamente gli abitanti di lingua tedesca). Il quotidiano locale maggiormente diffuso nella Provincia di Bolzano è, infatti, un quotidiano in lingua tedesca (Dolomiten) che a sua volta ha una diffusione molto limitata nella PAT.

28. Ciò premesso, si ritiene che l'individuazione di un mercato rilevante della stampa quotidiana a diffusione locale limitato alla Provincia Autonoma di Trento sia coerente con i precedenti nazionali in ragione del fatto che le caratteristiche storico culturali, e soprattutto linguistiche, che differenziano la PAT dalla Provincia Autonoma di Bolzano sono di ostacolo a una definizione del mercato più ampia che coincida con la Regione Trentino Alto Adige.

29. Il mercato rilevante nell'ambito del quale deve essere valutata la posizione detenuta dal quotidiano L'Adige è, pertanto, il mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento.

Il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento

30. Il mercato a valle sul quale la condotta indagata produrrebbe i suoi effetti anticoncorrenziali è, invece, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana.

31. I servizi di rassegna stampa permettono il monitoraggio giornaliero dello scenario informativo, tramite la selezione degli articoli di determinate testate giornalistiche e altre fonti informative ritenute rilevanti dal cliente che commissiona il servizio. Lo sviluppo tecnologico ha comportato negli ultimi anni un'evoluzione del servizio che consente di aggiungere al solo monitoraggio della carta stampata anche il monitoraggio di radio, televisioni, web e social network.

32. La domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana è rappresentata da istituzioni, società pubbliche, imprese private, agenzie di comunicazione e marketing. Tali tipologie di clienti necessitano del servizio di rassegna stampa per avere una visione completa e regolare della propria reputazione nel mercato (verificando citazioni del nome, dei propri prodotti/servizi, del *brand*, di specifici progetti o attività, etc.), per essere informati sul mercato in cui operano o per essere

⁴ Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dai certificati all'anno 2015.

aggiornati su tematiche di interesse settoriale. In ragione di tale personalizzazione del servizio di rassegna stampa sono solitamente i clienti a indicare al fornitore del servizio le testate che devono essere ricomprese nel *bouquet* oggetto di monitoraggio, così come le parole chiave o le tematiche da recensire.

33. L'offerta dei servizi di rassegna stampa quotidiana è caratterizzata da una grande varietà di operatori, alcuni attivi a livello nazionale (come L'Eco della Stampa S.p.A., Telpress Italia S.p.A., Selpress Media Monitoring & Newsbank S.r.l., Mimesi S.r.l., Kantar Media S.r.l., PressToday S.r.l., Volocom S.r.l.) e altri attivi principalmente a livello regionale, come il segnalante Euregio.

34. L'accesso alle testate oggetto di monitoraggio, i cui contenuti sono coperti dalle norme a tutela del diritto d'autore, costituisce un *input* essenziale per lo svolgimento del servizio di rassegna stampa, ragion per cui il mercato dei servizi di rassegna stampa si configura come un mercato a valle dei diversi mercati dell'editoria quotidiana e periodica.

35. Sulla base delle evidenze agli atti si ritiene che nel caso di specie debba essere individuata una dimensione locale del mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana, tenuto conto delle specifiche caratteristiche della domanda nel territorio di riferimento. Le medesime considerazioni circa le preferenze dei consumatori che sono state richiamate sopra per distinguere i mercati della stampa quotidiana locale da quella nazionale appaiono potersi applicare, *mutatis mutandis*, anche ai servizi di rassegna stampa nella misura in cui le imprese pubbliche e private che presentano una connotazione di carattere territoriale richiedono un servizio di rassegna stampa che soddisfi l'esigenza di essere informate su quanto avviene nel territorio di riferimento, esigenza che può essere soddisfatta esclusivamente attraverso il monitoraggio della stampa quotidiana locale.

36. L'esame delle caratteristiche della domanda, fondata sugli elementi forniti dal segnalante che ha allegato sia bandi di gara e richieste di offerta (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, Autostrade del Brennero S.p.A., Fondazione Edmund Mach e Fondazione Bruno Kessler) sia delle lettere provenienti dai propri clienti (che hanno reagito alla notizia che L'Adige non sarebbe più stato disponibile nel servizio offerto da Euregio), fa emergere che le imprese radicate sul territorio della PAT ritengono indispensabile il monitoraggio dei quotidiani locali e in particolare del quotidiano L'Adige in quanto primo quotidiano per diffusione e tiratura. Il servizio di rassegna stampa quotidiana locale si affianca, pertanto, a quello nazionale senza però poter essere sostituito da quest'ultimo, vista la sostanziale differenza dei contenuti editoriali sottostanti.

37. In ragione delle illustrate peculiarità della domanda di servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT, e tenuto conto della definizione merceologica e geografica del mercato a monte, il mercato a valle in relazione al quale andranno valutate le condotte di SIE è il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

b) La posizione dominante di SIE

38. Sul mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, il quotidiano L'Adige detiene una quota del 63,6% seguito dal quotidiano Alto Adige/Trentino con una quota del 22,9% e dall'inserito locale del Corriere della Sera (Corriere del Trentino) con una quota del 13,1%; la rimanente quota pari circa allo 0,5% corrisponde alla quota del quotidiano in lingua tedesca Dolomiten⁵.

⁵ Fonte ADS Accertamenti Diffusione Stampa, dai certificati all'anno 2015.

39. Nell'ambito del mercato rilevante così definito, il quotidiano L'Adige, con una quota del 63,6%, detiene pertanto una posizione dominante in uno scenario competitivo in cui il secondo quotidiano, Alto Adige/Trentino, possiede una quota pari a circa un terzo di quella del primo ed è da pochi mesi stato oggetto di cessione fuoriuscendo dal gruppo l'Espresso di cui faceva parte e passando sotto il controllo di un concorrente (l'editore di Dolomiten); e il terzo quotidiano consiste in un dorso locale dell'edizione nazionale del Corriere della Sera non venduto separatamente da questa.

c) La condotta contestata

40. Le evidenze agli atti dimostrano che SIE ha rifiutato a Euregio la concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige e non si è resa disponibile ad altra tipologia di negoziazione volta a consentire al segnalante di avere accesso a un *input* essenziale per la fornitura dei servizi di rassegna stampa quotidiana locale ai clienti radicati nella PAT.

41. Prima di tale rifiuto Euregio aveva accesso all'*input* in questione in ragione dell'adesione di SIE al Repertorio Promopress; la limitazione all'accesso fa, pertanto, parte di una nuova strategia commerciale di SIE che sino al 31 dicembre 2016 ha reso disponibili i diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige a chiunque vi avesse interesse attraverso il sistema Promopress.

42. Al contempo, l'esame dell'accordo stipulato tra SIE e Volocom fa emergere che, attraverso la *partnership* avviata con tale ultima società, SIE ha deciso di entrare nel mercato dei servizi di rassegna stampa facendo leva, nel territorio della PAT, sulla disponibilità esclusiva di un *input* essenziale per la fornitura del servizio: i diritti di rassegna stampa del proprio quotidiano. Attraverso il rifiuto di concedere in licenza a terzi tali diritti, SIE appare intenzionata a trasferire sul mercato a valle la posizione dominante detenuta sul mercato a monte.

43. La condotta denunciata è, pertanto, suscettibile di configurare un'ipotesi di abuso di posizione dominante nella specie del rifiuto a contrarre con finalità escludente. La sottoscrizione dell'accordo tra SIE e Volocom allo stato appare essere parte integrante della strategia abusiva di SIE nella misura in cui rappresenta lo strumento attraverso il quale SIE entra (libera da pressione concorrenziale) nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa, circostanza quest'ultima che rafforza l'ipotesi istruttoria di abuso per rifiuto a contrarre.

44. Come noto, il rifiuto a contrarre, secondo gli orientamenti della Commissione⁶, può essere definito un comportamento abusivo laddove ricorrano tre condizioni: a) il rifiuto si riferisce a un prodotto o a un servizio obiettivamente necessario per poter competere in maniera effettiva su un mercato a valle; b) è probabile che il rifiuto determini l'eliminazione di una concorrenza effettiva sul mercato a valle; c) è probabile che il rifiuto determini un danno per i consumatori.

45. Nel caso di specie, alla luce delle informazioni agli atti sembra, pertanto, emergere la sussistenza di una condotta abusiva in quanto: a) l'accesso ai diritti di rassegna stampa del quotidiano L'Adige costituisce un *input* essenziale per poter operare nel mercato a valle; b) il rifiuto di SIE determina l'eliminazione, o comunque una sostanziale restrizione, della concorrenza effettiva sul mercato a valle; c) il rifiuto di SIE è suscettibile di causare un danno ai clienti dei servizi di rassegna stampa nella PAT i quali dovranno fronteggiare una drastica riduzione, se non addirittura la totale scomparsa, della concorrenza tra gli operatori che offrono i servizi di rassegna

⁶ Cfr. "Orientamenti sulle priorità della Commissione nell'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all'esclusione dei concorrenti".

stampa quotidiana locale e il conseguente rischio di aumento dei costi e di peggioramento della qualità in termini di investimento sull'innovazione del servizio proposto.

46. Si rileva, altresì, che allo stato non emerge alcuna giustificazione obiettiva al rifiuto opposto a Euregio. Anche a voler ritenere che il rifiuto sia conseguenza dell'accordo stipulato tra SIE e Volocom, che contiene delle clausole di esclusiva che saranno oggetto di approfondimento nel corso dell'istruttoria, l'eventuale concessione di un'esclusiva a un operatore del mercato a valle, e il contestuale rifiuto di negoziare con gli altri concorrenti, sarebbe suscettibile di integrare comunque un abuso di posizione dominante da parte di SIE in quanto costituirebbe una condotta evidentemente discriminatoria con finalità escludente.

d) Sulla necessità di adottare misure cautelari

47. Nel provvedimento di avvio dell'istruttoria è stato ritenuto che nel caso di specie apparissero sussistenti i presupposti l'eventuale adozione di misure cautelari.

48. In particolare, quanto al *fumus boni iuris*, è stato osservato che le considerazioni svolte circa la possibile qualificazione dei fatti segnalati evidenziano la probabilità della sussistenza della condotta abusiva posta in essere da SIE. A una prima valutazione, infatti, la condotta contestata di rifiuto a contrarre (ovvero di pratica discriminatoria), posta in essere da un operatore dominante nel mercato a monte della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, appare suscettibile di configurare un abuso escludente in grado di condizionare significativamente la concorrenza nel mercato a valle dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella medesima provincia.

49. Sulla sussistenza del *periculum in mora*, è stato considerato che la presunta condotta abusiva posta in essere da SIE appare in grado di produrre i suoi effetti escludenti nei confronti del segnalante, nonché di qualsiasi altro concorrente potenziale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale nessun altro operatore sarebbe stato legittimamente in grado di offrire il servizio di rassegna stampa locale completo alle imprese pubbliche e private che operano nella PAT.

50. Ciò potrebbe rappresentare, in assenza di un tempestivo intervento dell'Autorità, un danno grave e irreparabile alla concorrenza nel suddetto mercato rilevante in quanto, con specifico riferimento alle gare pubbliche e private bandite o in procinto di espletamento per i servizi di rassegna stampa nella PAT per l'anno 2017 e seguenti, laddove il committente richieda che tra le testate da monitorare vi sia anche L'Adige, l'unico soggetto in grado di presentare una valida offerta sarà SIE ovvero il suo *partner* commerciale. Tale circostanza, peraltro, è stata volontariamente, e anticipatamente, resa nota al mercato dalla stessa SIE con la evidente finalità di influenzare le dinamiche concorrenziali dell'offerta.

51. Per effetto della condotta contestata a SIE nel provvedimento di avvio i clienti attuali e potenziali dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT a far data dal 1° gennaio 2017 si vedranno, pertanto, costretti ad accettare le condizioni dell'unico operatore in grado di offrire loro il servizio di rassegna stampa quotidiana locale completo, ovvero dovranno accettare un servizio incompleto, o ancora avvalersi di due diversi fornitori uno per la rassegna stampa locale e l'altro per la rassegna stampa nazionale con probabile aggravio dei costi. L'eliminazione ovvero la sostanziale riduzione della concorrenza dal mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT e il potenziale danno ai clienti del servizio risulta, dunque, imminente se si considera la

circostanza documentata che ci sono delle gare/richieste di offerta in corso di svolgimento, nonché dei rinnovi contrattuali pendenti per l'anno 2017.

Le argomentazioni difensive di sie

52. Nei propri scritti difensivi, nonché in sede di audizione dinanzi al Collegio, SIE ha contestato la sussistenza nel caso di specie sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora* ritenendo, pertanto, non sussistenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari.

a) La definizione dei mercati rilevanti e la posizione dominante

53. In primo luogo SIE ha a più riprese contestato la definizione dei mercati rilevanti e la sussistenza di una posizione dominante in capo al quotidiano L'Adige.

54. Inizialmente la difesa di SIE ha genericamente rilevato che nel caso di specie il mercato della stampa quotidiana locale dovrebbe essere ritenuto di dimensione regionale.

55. Successivamente è stato contestato dalla stessa difesa di SIE che si possa individuare un mercato della stampa quotidiana locale affermando che non esistono lettori interessati solo alle notizie locali.

56. Parimenti è stato argomentato che gli enti pubblici e le aziende private trentine fruitrici dei servizi di rassegna stampa citate a titolo esemplificativo nel provvedimento sono delle realtà interessate anche al panorama informativo nazionale e non solo a quello locale.

57. Sempre con riferimento ai mercati rilevanti, in prima battuta SIE ha contestato la qualificazione dei mercati della stampa quotidiana locale e dei servizi di rassegna stampa quotidiana locale come mercati a monte e a valle sostenendo che si tratti, in definitiva, dello stesso prodotto (il quotidiano). Nella memoria successiva SIE ha, invece, affermato che i due prodotti (rassegna stampa e quotidiano) sono due prodotti differenti tra loro in quanto destinati a diverse categorie di utenti.

b) Le ragioni del rifiuto

58. Nel contestare la sussistenza della condotta abusiva e dell'intento escludente, SIE ha motivato la propria uscita da Promopress sulla base della non convenienza economica dell'accordo in essere, nonché alla luce delle violazioni dei propri diritti d'autore da parte di alcuni operatori di rassegne stampa che Promopress non sarebbe stata in grado di prevenire.

59. SIE ha, infatti, spiegato *[omissis]*.

60. SIE ha, quindi, illustrato l'antefatto che ha portato alla sottoscrizione dell'accordo con Volocom rilevando che lo stesso è stato il frutto di una transazione avente ad oggetto le condotte illecite poste in essere da Volocom ai danni di SIE, consistenti *[omissis]*. All'esito della suddetta transazione, SIE avrebbe deciso di avviare con Volocom una collaborazione che avrebbe garantito la corresponsione delle somme dovute da Volocom a titolo di risarcimento del danno.

61. SIE ha, inoltre, affermato di non poter valutare le richieste provenienti da altri operatori in virtù dell'accordo che ha sottoscritto con Volocom che conterrebbe un'esclusiva da ritenersi preclusiva alla contrattazione con terzi.

62. La difesa di SIE ha, inoltre, a più riprese fatto presente che *[omissis]*.

c) La non essenzialità dell'input e l'assenza del periculum in mora

63. Altro elemento contestato da SIE è quello relativo alla essenzialità dell'input costituito dall'accesso alla testata L'Adige per poter fornire il servizio di rassegna stampa locale nella

Provincia Autonoma di Trento. A supporto della propria argomentazione SIE illustra una serie di casi che proverebbe come gli enti trentini che bandiscono gare per il servizio di rassegna stampa non ritengono essenziale il monitoraggio dell'Adige ai fini dell'aggiudicazione del servizio stesso.

64. Secondo quanto sostenuto da SIE:

1) le Fondazioni FM e FBK, il cui bando di gara prevedeva il monitoraggio de L'Adige ed era citato nel provvedimento di avvio, hanno aggiudicato provvisoriamente il servizio di rassegna stampa ad un operatore (Waypress) che non dispone dei diritti di rassegna de L'Adige nonostante anche Volocom avesse partecipato alla gara e presentato la sua offerta;

2) la stazione appaltante Autostrada del Brennero non ha invitato SIE/Volocom alla gara bandita nonostante avesse ricevuto la comunicazione relativa alla disponibilità esclusiva de L'Adige in capo alle stesse, e ha precisato in una integrazione del bando che le offerte sarebbero state valutate esclusivamente da un punto di vista economico (offerte economiche al massimo ribasso);

3) la società Trentino Sviluppo ha risposto alla richiesta di chiarimento relativa alla problematica concernente i diritti di rassegna stampa de L'Adige con una nota nella quale scrive che: *“Qualora un operatore si trovi nelle condizioni di non poter fornire legalmente la rassegna stampa per tale testata è chiamato a segnalare questa indisponibilità in sede di formalizzazione dell'offerta. Spetterà, quindi, alla Commissione di gara valutare se e in che misura tenerne conto ai fini dell'assegnazione dei punteggi di valutazione tecnica delle singole offerte”*. Tale risposta dimostrerebbe che la stazione appaltante non ritiene la disponibilità de L'Adige un elemento imprescindibile per l'aggiudicazione del servizio di rassegna stampa.

65. Gli elementi di fatto sopra riportati, oltre a provare che L'Adige non è un *input* essenziale per l'aggiudicazione del servizio di rassegna stampa, evidenzerebbero, secondo SIE, anche l'assenza del *periculum* così come delineato nel provvedimento di avvio. Le stazioni appaltanti, infatti, aggiudicano, o comunque sono disposte, ad aggiudicare il servizio di rassegna stampa a soggetti diversi da SIE/Volocom i quali non dispongono dei diritti di rassegna stampa dell'Adige e, pertanto, SIE/Volocom non sarebbero in grado di pregiudicare il mercato né escludendo i concorrenti né danneggiando i clienti.

66. Infine, SIE ha depositato una dichiarazione di Volocom secondo cui due dei contratti in essere con propri clienti per la fornitura della rassegna stampa de L'Adige, scaduti a fine 2016, sarebbero stati rinnovati alle medesime condizioni per il 2017. Ciò proverebbe secondo SIE che non vi è stato alcuno sfruttamento della posizione dominante contestata.

d) Il contenuto della misura

67. SIE, in subordine rispetto alle proprie difese di merito, si è dichiarata disposta a discutere un possibile accordo contrattuale con Euregio e ne ha enucleato le condizioni.

68. La proposta di SIE prevede il riconoscimento in suo favore da parte di Euregio del *[omissis]* del fatturato al cliente finale per l'attività di rassegna stampa contenenti la testata L'Adige o *www.ladige.it*. Il numero di articoli veicolabili ad ogni singolo cliente non dovrebbe superare il *[omissis]* del totale degli articoli pubblicati sullo stesso numero di quotidiano con un limite massimo di *[omissis]* articoli e con l'individuazione di un numero massimo di accessi. L'eventuale contratto dovrebbe prevedere una penale a carico di Euregio in caso di veicolazione di numero e/o percentuale di articoli, e/o di accessi e/o di limiti territoriali convenuti con SIE.

69. Euregio dovrebbe, inoltre, condividere con SIE uno schema di contratto da proporre alla clientela e mettere a disposizione della stessa SIE tutta la documentazione commerciale, offerte, contratti, fatture, scadenze, liste clienti al fine di consentire la verifica della corretta osservanza dell'accordo, nonché creare una piattaforma informatica atta al controllo in tempo reale da parte di SIE dell'esatta entità degli utilizzi della clientela della rassegna stampa e degli accessi.

70. Il contratto avrebbe una durata di [omissis] e le condizioni descritte si applicherebbero alla clientela destinataria della rassegna stampa con sede o attività principale della Regione Trentino-Alto Adige.

71. SIE ha, infine, ritenuto non accettabili in sede di audizione dinanzi al Collegio le proposte economiche formulate da Euregio in quanto non convenienti da un punto di vista economico e prive di adeguati strumenti di monitoraggio dell'utilizzo dei contenuti dell'Adige da parte di Euregio e dei clienti di quest'ultimo.

la posizione di euregio

72. Nelle proprie memorie difensive il segnalante ha replicato alle argomentazioni sostenute da SIE evidenziando come le stesse non fossero idonee a rispondere alle contestazioni mosse dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, ma si presentassero frammentarie, contraddittorie, equivoche o infondate e spesso non attinenti con l'oggetto del procedimento.

73. Euregio ha, pertanto, sostenuto l'ipotesi istruttoria come delineata nel provvedimento di avvio rilevando che quanto affermato da SIE nei propri scritti difensivi non appare sufficiente a revocare in dubbio la necessità e l'urgenza di un intervento cautelare da parte dell'Autorità per porre fine, senza ulteriore ritardo, all'illecito concorrenziale di SIE.

74. In particolare il segnalante ha evidenziato come la risposta di Trentino Sviluppo alla richiesta di chiarimenti in relazione alla disponibilità della testata L'Adige debba essere intesa, diversamente da come vorrebbe SIE, come una dimostrazione del vantaggio competitivo in capo a SIE/Volocom in quanto gli operatori concorrenti saranno costretti a dichiarare l'indisponibilità della suddetta testata e non saranno nella condizione di presentare un'offerta comparabile a livello tecnico con quella di SIE/Volocom.

75. Euregio, inoltre, in sede di audizione ha rilevato che nell'ambito della gara indetta dalle Fondazioni FM e FBK, alla quale il segnalante non ha potuto partecipare proprio in ragione della non disponibilità de L'Adige, Volocom non si è aggiudicata la gara in quanto ha effettuato un ribasso sulla base d'asta inferiore al 3%. Secondo Euregio tale episodio sarebbe una prova del fatto che la strategia abusiva di SIE sta già mostrando la sua potenzialità lesiva anche rispetto al rischio paventato nel provvedimento di avvio di un artificiale aumento dei costi per i committenti del servizio di rassegna stampa.

76. Il segnalante ha, inoltre, rilevato che la condotta di SIE ha creato una diffusa incertezza nel mercato tanto che, a quanto risulta, le gare pubbliche e le RDO private espletate nelle more (e.g. FM-FBK) allo stato non sono state ancora formalmente aggiudicate.

77. Euregio, al fine di avviare un confronto costruttivo con SIE che potesse agevolare l'individuazione da parte dell'Autorità di una soluzione condivisa in merito alle condizioni economiche per ottenere l'accesso alla risorsa essenziale, ha formulato tre proposte basate su tre diversi modelli economici.

78. Le tre proposte elaborate da Euregio appaiono, sulla base di una simulazione effettuata dallo stesso segnalante utilizzando i dati relativi ai compensi percepiti da SIE nell'ambito del sistema Promopress, migliorative rispetto alla remunerazione dei diritti di rassegna stampa che Promopress riconosceva a SIE sino allo scorso dicembre. Secondo le stime presentate da Euregio, le offerte proposte consentirebbero a SIE di triplicare i ricavi rispetto al sistema Promopress. Il segnalante si è dichiarato disposto ad implementare con effetto immediato quella delle tre proposte che risulti più gradita a SIE.

79. Il segnalante, infine, ha rilevato che la proposta formulata da SIE nella propria memoria del 20 gennaio 2017 contiene numerose condizioni sproporzionate, ingiustificate e che, qualora accettate, sarebbero tali da compromettere la sostenibilità economica di Euregio e di tutti gli operatori nel mercato nonché la loro capacità competitiva. Si tratta di condizioni in palese contrasto con il dovere di speciale responsabilità che, come ben noto, incombe sull'operatore dominante anche nell'ambito della negoziazione relativa all'accesso ad una risorsa essenziale.

VI. VALUTAZIONI

a) I mercati rilevanti e la posizione dominante di SIE sul mercato a monte

80. In merito alla definizione dei mercati rilevanti, così come delineata nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, si ritiene che le argomentazioni svolte da SIE in merito alla dimensione geografica degli stessi non siano idonee a condurre ad una revisione delle valutazioni svolte in sede di avvio. Le tesi sostenute non sono supportate da elementi probatori ma si risolvono in mere petizioni di principio. Non sono state, infatti, contestate le argomentazioni utilizzate nel provvedimento di avvio per giungere alla definizione geografica dei mercati che sono fondate su orientamenti consolidati sia a livello nazionale che comunitario.

81. D'altro canto, le tesi sostenute in merito alla definizione merceologica dei mercati appaiono del tutto prive di pregio se si considera che nel provvedimento di avvio viene chiaramente rilevato, sia con riguardo ai mercati della stampa quotidiana che con riferimento ai mercati dei servizi di rassegna stampa, come la dimensione nazionale coesista con quella locale in ragione del fatto che i prodotti offerti a livello nazionale e a livello locale soddisfano differenti esigenze dei fruitori degli stessi e, pertanto, non possono essere ritenuti sostituiti gli uni degli altri.

82. Ciò rilevato, si ritiene di confermare, per le ragioni esposte nel provvedimento di avvio, l'individuazione dei mercati rilevanti: a monte il mercato della stampa quotidiana a diffusione locale limitato alla Provincia Autonoma di Trento e, a valle, il mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella Provincia Autonoma di Trento.

83. La quota di mercato detenuta da SIE sul mercato della stampa quotidiana locale nella Provincia Autonoma di Trento, determinata in base ai dati diffusionali certificati da ADS, non è stata contestata.

b) Il fumus boni iuris: la condotta contestata e l'assenza di giustificazioni obiettive

84. Con riguardo alla difesa di SIE in merito alla condotta contestata, si rileva che la stessa sembra non considerare che l'ipotesi abusiva del presente procedimento non concerne il recesso da Promopress o la scelta di gestire «in proprio» la negoziazione dei diritti di rassegna stampa, nella piena disponibilità di ogni editore, quanto la successiva decisione di rifiutare aprioristicamente la

concessione della licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige agli operatori che ne hanno fatto richiesta (nella specie Euregio).

85. Altrettanto non concludenti ai fini di fornire una giustificazione obiettiva del rifiuto opposto al segnalante appaiono essere le argomentazioni volte ad illustrare le ragioni per le quali SIE sarebbe stata indotta a sottoscrivere il contratto con Volocom. Le esigenze transattive sottostanti l'accordo rispondono esclusivamente ad una logica difensiva ed utilitaristica di SIE e non escludono la sussistenza di una strategia abusiva. Semmai la decisione di negoziare con un soggetto che aveva già violato i diritti d'autore di SIE e di rifiutare la negoziazione con un operatore che, sino a prova contraria, aveva rispettato gli accordi sottoscritti attraverso Promopress, rende ancor più irrazionale la decisione assunta.

86. Quanto alla difesa secondo cui SIE non avrebbe potuto negoziare con operatori terzi in quanto tale possibilità era preclusa dall'esistenza di una esclusiva in favore di Volocom, si rileva che anche tale giustificazione non può ritenersi ragionevole. In primo luogo, il contratto non contiene un'esclusiva in favore di Volocom sulla concessione in licenza dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, bensì un'esclusiva avente ad oggetto i servizi commissionati a Volocom che consistono nella fornitura dei servizi informatici che consentono a SIE di offrire la rassegna stampa ai propri clienti. Secondo la lettera del contratto, restano, pertanto, in capo a SIE tutti i diritti sui contenuti de L'Adige che non vengono licenziati a Volocom.

87. D'altro canto anche se il contratto prevedesse un'esclusiva in favore di Volocom, SIE non potrebbe giustificare l'asserita condotta abusiva invocando lo strumento contrattuale attraverso il quale l'abuso stesso è stato *in thesi* perpetrato, in quanto le clausole contrattuali che integrano un abuso di posizione dominante devono ritenersi, secondo l'opinione prevalente, affette da nullità in virtù del divieto previsto dall'articolo 3 della L. 287/1990.

88. Gli argomenti di SIE riguardanti i rapporti contrattuali tra Athesia ed Euregio appaiono del tutto irrilevanti rispetto all'oggetto del procedimento.

c) Il *fumus boni iuris*: l'essenzialità dell'input

89. In via preliminare si rileva che la questione relativa al fatto che l'utilizzo dei contenuti editoriali dei quotidiani ai fini delle rassegne stampa sia subordinato, senza distinzione tra tipologie di contenuti, al consenso del titolare del diritto, ossia dell'editore, viene considerato un presupposto delle valutazioni contenute nel presente provvedimento. Nessuna delle Parti ha, infatti, contestato nell'ambito del procedimento la necessità di raggiungere un accordo tra editore e rassegnista per poter lecitamente avere accesso ai contenuti editoriali e comunque SIE è intenzionata, stando alle sue stesse dichiarazioni, a tutelare i propri diritti d'autore perseguendo per le vie legali eventuali violazioni degli stessi. Nel caso di specie, inoltre, Euregio richiede l'accesso all'intero quotidiano per poter valutare la rilevanza dei contenuti alla luce delle indicazioni fornite da ogni singolo cliente e intende riconoscere un corrispettivo a fronte dell'utilizzo dei contenuti di SIE.

90. Nell'ottica di cui sopra si ritiene che non sussistono alternative in assenza di un accordo con l'editore per replicare l'input costituito dall'accesso autorizzato alla testata L'Adige. Tale tesi non sembra poter essere scalfita dalle argomentazioni di SIE secondo cui le conclusioni del provvedimento di avvio circa l'essenzialità del monitoraggio de L'Adige da parte dei clienti radicati nella Provincia Autonoma di Trento sarebbero smentite dal fatto che ci sarebbero delle

gare in corso in cui SIE (ovvero Volocom) non è stata invitata, nonostante si sia presentata come titolare esclusivo dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, nonché una gara in cui, pur avendo partecipato attraverso Volocom, non è risultata aggiudicataria.

91. Secondo la difesa di SIE se i clienti che bandiscono gare nella Provincia Autonoma di Trento sono disposti ad aggiudicare il servizio messo a gara ad un soggetto che non è SIE (o Volocom) significa che a dispetto di quanto previsto dal bando non ritengono essenziale il monitoraggio de L'Adige. La conclusione raggiunta da SIE non si ritiene allo stato condivisibile in ragione del fatto che i bandi di gara non richiedono che gli offerenti dimostrino di avere un accordo con gli editori per poter utilizzare i contenuti delle varie testate. Le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente di essere manlevate da parte dell'aggiudicatario da eventuali contestazioni per violazione dei diritti d'autore provenienti dai titolari degli stessi. In tale contesto, ben noto a SIE, l'aggiudicazione a soggetto diverso da SIE non può ritenersi una implicita rinuncia al monitoraggio de L'Adige.

92. La mera aggiudicazione delle gare, allo stato, non costituisce un elemento significativo in quanto le vicende connesse alla non legittima disponibilità in capo a terzi dei diritti di rassegna stampa de L'Adige sono suscettibili di avere delle ricadute sia sull'efficacia dell'aggiudicazione che del contratto stipulato a valle, nonché sulla valutazione da parte della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario. In ogni caso ad oggi non risultano esserci state in relazione ai casi citati delle aggiudicazioni definitive.

93. D'altro canto, la stazione appaltante che afferma che la disponibilità de L'Adige è suscettibile di influire sulle valutazioni tecniche che effettuerà la Commissione di gara, conferma, diversamente da come vorrebbe SIE, che la legittima disponibilità della testata L'Adige è potenzialmente in grado di conferire una posizione di vantaggio a SIE/Volocom rispetto agli altri operatori sia in sede di aggiudicazione sia in una eventuale successiva sede di impugnazione della stessa.

94. La decisione di talune stazioni appaltanti di non invitare SIE, ovvero di aggiudicare ad un soggetto diverso da SIE, non impedisce che quest'ultima possa impugnare le aggiudicazioni intervenute al fine di tutelare i propri diritti, come dichiarato espressamente dalla stessa SIE nella comunicazione del settembre 2016 con la quale annunciava di essere l'unico titolare dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, con la conseguenza che i rischi delineati nel provvedimento di avvio restano concreti ed attuali.

95. Non si può allo stato escludere, tra l'altro, che SIE (o Volocom) non sia riuscita ad aggiudicarsi le gare in quanto abbia effettuato un ribasso minimo ritenendo di essere l'unico soggetto a poter legittimamente disporre dei diritti di rassegna stampa de L'Adige così avvalorando il pericolo connesso all'aumento del costo del servizio per riduzione della concorrenza.

96. Anche la circostanza rilevata da SIE secondo cui Volocom avrebbe rinnovato ai propri clienti i contratti venuti a scadenza al medesimo prezzo dell'anno precedente non è idonea a scalfire l'ipotesi istruttoria in quanto i suddetti clienti, resi edotti del fatto che Volocom sarebbe stata l'unico soggetto titolare dei diritti di rassegna stampa de L'Adige, potrebbero essere stati dissuasi dal cambiare fornitore e dal rinegoziare *in melius* il costo del servizio e le condizioni dello stesso con evidente vantaggio per SIE/Volocom.

d) La sussistenza del *periculum in mora*

97. La situazione di incertezza determinata dalla strategia di SIE altera le dinamiche competitive ostacolando l'operatività dei rassegnisti che forniscono il servizio nel rispetto dei diritti degli editori, favorendo SIE ovvero gli operatori che utilizzano illecitamente i contenuti editoriali. Tale alterazione delle dinamiche competitive si ripercuoterà sulla qualità del servizio offerto esponendo la clientela al rischio di azioni legali e di ostacolo alla fruizione del servizio ovvero costringendola ad acquistare un servizio incompleto così provocando un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

98. La condotta di SIE, in assenza di un intervento cautelare, è suscettibile di costringere le stazioni appaltanti ad espungere L'Adige dal *bouquet* da monitorare in ragione del fatto che la sua inclusione potrebbe inficiare la validità delle gare stante l'impossibilità per gli operatori diversi da SIE di presentare un'offerta valida e legittima. In un tale scenario, la dedotta necessità di monitorare L'Adige obbligherebbe le società trentine a richiedere tale servizio direttamente a SIE con una evidente ed artificiale aumento dei costi sostenuti per ottenere il servizio completo.

99. D'altro canto è la stessa SIE, nel tentativo di contestare l'ipotesi istruttoria, ad affermare che non vi sarebbe *periculum* in quanto i clienti di Euregio interessati all'Adige potrebbero "*riottenere la rassegna direttamente con SIE tramite la propria agenzia*". E' evidente, pertanto, come l'intento di SIE sia quello di costringere la clientela trentina a richiedere solo a SIE la rassegna stampa de L'Adige così monopolizzando il mercato del servizio di rassegna stampa quotidiana locale nella Provincia di Trento.

100. La condotta di SIE sta già producendo i suoi effetti pregiudizievoli in danno ai concorrenti sul mercato a valle e ai clienti dei servizi di rassegna stampa come dimostra la confusione creata nelle gare espletate o in corso di svolgimento relativamente alle quali si è creata incertezza in merito alla loro validità, e le cui aggiudicazioni sono in ogni caso esposte al rischio di impugnazione da parte di SIE o di annullamento in autotutela da parte delle stazioni appaltanti.

101. La circostanza che sinora SIE non sia risultata aggiudicataria delle gare espletate non è, pertanto, idonea a escludere la sussistenza del danno e, quindi, del *periculum*, in quanto SIE può impugnare le aggiudicazioni intervenute al fine di tutelare i propri diritti nel caso in cui la testata L'Adige sia illecitamente monitorata dall'aggiudicatario. SIE ha, tra l'altro, già anticipato tale intenzione inviando una comunicazione a tutte le stazioni appaltanti con la quale rende noto di essere l'unico titolare dei diritti di rassegna stampa de L'Adige e annuncia azioni legali a tutela degli stessi.

102. Le azioni giudiziarie paventate da SIE non solo sono suscettibili di ostacolare la fruizione del servizio da parte della clientela, ma sono in grado di determinare un grave danno reputazionale ai suoi concorrenti sul mercato dei servizi di rassegna stampa nella Provincia di Trento i quali verrebbero considerati soggetti meno affidabili perché accusati di offrire un servizio in violazione dei diritti d'autore degli editori, con evidenti conseguenze sulla loro capacità competitiva.

103. Si rileva, altresì, che oltre alle gare in corso e a quelle che dovrebbero essere bandite la condotta di SIE è suscettibile di incidere anche sui contratti in corso e sui rinnovi previsti dagli stessi. L'impossibilità di monitorare lecitamente L'Adige è, infatti, in grado di impedire ad Euregio, e agli altri operatori del settore, di adempiere correttamente alle obbligazioni assunte con i propri clienti in tal modo minandone l'affidabilità e la reputazione e compromettendone la permanenza sul mercato.

104. Si evidenzia, inoltre, che non è dato comprendere per quale ragione SIE si soffermi sulla prova del *periculum* e dell'irreparabilità del danno con riferimento all'attività del segnalante Euregio, posto che il procedimento cautelare non è stato evidentemente avviato nell'interesse di Euregio né di altre specifiche posizioni individuali bensì a garanzia della concorrenza intesa come interesse pubblico e, quindi, a difesa di tutto il mercato oggettivamente considerato. L'Autorità intende tutelare in questa sede il pregiudizio concorrenziale al funzionamento del mercato interessato gravemente compromesso dall'alterazione delle dinamiche competitive conseguente alla condotta contestata.

105. In conclusione si ritiene che, in assenza di un tempestivo intervento dell'Autorità, la condotta di SIE è in grado di eliminare ovvero ridurre in modo sostanziale la concorrenza dal mercato dei servizi di rassegna stampa quotidiana nella PAT, in quanto tale operatore si sta ponendo come unico legittimo interlocutore della potenziale clientela trentina interessata alla rassegna stampa quotidiana locale.

e) La necessità di un intervento cautelare e il contenuto della misura cautelare

106. Alla luce di quanto fin qui considerato, emerge l'urgenza di un intervento cautelare volto a neutralizzare gli effetti della condotta ritenuta allo stato abusiva ed evitare il prodursi di un danno grave e irreparabile per la concorrenza nelle more dello svolgimento dell'istruttoria.

107. In relazione al contenuto della misura cautelare si rileva che le condizioni proposte da SIE appaiono *prima facie* non ragionevoli e inique.

108. La suddetta proposta, se raffrontata all'accordo in essere con Volocom, si appalesa, altresì, discriminatoria in quanto viene richiesta la medesima remunerazione, configurata come una *revenue sharing*, sia da un soggetto con il quale è in essere una *partnership* commerciale molto ampia sia da un soggetto cui si concederebbe una mera licenza di diritti di rassegna stampa.

109. Le posizioni assunte dalle Parti nell'ambito della fase cautelare del procedimento sono troppo distanti tra loro per riuscire ad individuare già in questa sede il contenuto, anche sotto il profilo economico e contrattuale, di una misura cautelare che possa essere condiviso tra le stesse.

110. Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, che debba essere imposta una misura cautelare che preveda in capo a SIE un obbligo a concedere una licenza per i diritti di rassegna stampa de L'Adige a condizioni FRAND, ossia eque, ragionevoli e non discriminatorie, al segnalante Euregio e a qualsiasi altro operatore faccia richiesta di ottenere la medesima licenza. Una siffatta misura appare in grado di neutralizzare gli effetti della condotta ritenuta allo stato abusiva ed evitare il prodursi di un danno grave e irreparabile per la concorrenza nelle more dello svolgimento dell'istruttoria. Di contro una misura cautelare di tal fatta non causerebbe alcun pregiudizio a SIE che verrebbe remunerata per la licenza accordata agli operatori che ne facciano richiesta e sarebbe, altresì, tutelata dal rischio di un eventuale sfruttamento abusivo dei propri contenuti editoriali da parte dei soggetti che si vedano negato l'accesso lecito all'input in questione.

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni su esposte, che i comportamenti descritti appaiono, ad una delibazione sommaria propria della fase cautelare, configurare una violazione dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che dall'esame degli atti del procedimento emergono, ad una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la condotta sopra descritta, consistente nel rifiuto di concedere in licenza i diritti di

rassegna stampa de L'Adige, continui ad essere posta in essere nelle more dell'istruttoria compromettendo irreparabilmente le dinamiche concorrenziali del mercato dei servizi di rassegna stampa nella Provincia Autonoma di Trento;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 287/90 nei confronti di S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali;

DELIBERA

a) che la società S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali, rilasci senza indugio licenze volte a conferire il diritto di inserire nelle rassegne stampa degli operatori che ne facciano richiesta i contenuti della testata L'Adige a condizioni FRAND, ossia eque, ragionevoli e non discriminatorie, a tal fine tenendo conto di quanto rilevato nel presente provvedimento circa le criticità delle condizioni proposte da S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali nonché delle prassi e delle condizioni di mercato;

b) il rilascio della licenza dei diritti di rassegna stampa dovrà avvenire entro quindici giorni dalla richiesta in tal senso appositamente formulata dall'operatore di servizi di rassegna stampa. In ragione del fatto che il segnalante ha già formulato la richiesta di licenza, il termine di quindici giorni per il rilascio della licenza in favore di Euregio decorre dalla notifica del presente provvedimento;

c) entro venti giorni dalla notifica del presente provvedimento, S.I.E. S.p.A. - Società Iniziative Editoriali dovrà inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla presente delibera allegando, tra le altre cose, i contratti di licenza sottoscritti ovvero le bozze degli stessi. In caso di mancato accordo tra SIE e l'operatore di servizi di rassegna stampa in relazione alle condizioni economiche della licenza, l'Autorità si riserva di determinare le condizioni di rilascio della stessa nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
